

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE  
DELLA SOCIETA'  
"FERROVIENORD Società per Azioni"  
A FAVORE DELLA SOCIETA'  
BENEFICIARIA PREESISTENTE  
"FNM S.p.A."

**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DELLA SOCIETA' "FERROVIENORD Società' per Azioni" A FAVORE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA PREESISTENTE "FNM S.p.A."**

**PREMESSA**

Gli Organi Amministrativi di "FERROVIENORD Società per Azioni" ("Società Scissa"), e di "FNM S.p.A." ("Società Beneficiaria"), hanno redatto ed approvato il seguente progetto di scissione parziale della Società "FERROVIENORD Società per Azioni" a favore della Società Beneficiaria preesistente "FNM S.p.A." ("Scissione"), formato sul presupposto - già in essere, e che verrà mantenuto fino ad esaurimento della procedura di scissione - dell'appartenenza dell'intero capitale sociale della Società Scissa alla Società Beneficiaria e - in conseguenza di ciò - senza previsione di aumento del capitale sociale della Società Beneficiaria e di riduzione del capitale sociale della Società Scissa.

L'operazione non comporta applicazione dell'articolo 70 4° comma del Regolamento Emittenti, in quanto non vengono superate le soglie di significatività previste dalla Comunicazione Consob n. 98081334 del 19/10/1998.

Verrà predisposto e pubblicato nei termini delle disposizioni regolamentari il Documento Informativo previsto dall'art. 71-bis del Regolamento Emittenti (operazioni con parti correlate).

\* \* \*

## **1. SOCIETÀ' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**

### **SOCIETÀ SCISSA**

Società per azioni denominata "FERROVIENORD Società per Azioni",

con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14,

iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 06757900151

Repertorio Economico Amministrativo n. 1118019

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di scissione è pari ad Euro 5.250.000,00.

La società non ha prestiti obbligazionari in corso.

### **SOCIETÀ BENEFICIARIA**

Società per azioni denominata "FNM S.p.A.",

con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14

iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 00776140154

Repertorio Economico Amministrativo n. 28331

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di scissione è pari ad Euro 130.000.000,00.

La società, che è quotata al Segmento Standard - Classe 1 del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., non ha prestiti obbligazionari in corso.

\* \* \*

## **2. STATUTI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI**

### *2.1 STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA*

Si allega *sub* "A" lo statuto vigente della Società Beneficaria **"FNM S.p.A."**, dando atto che esso non subirà alcuna modifica derivante dalla progettata Scissione, neppure per quanto riguarda l'entità del capitale sociale, in ragione di quanto sopra specificato; detto statuto, peraltro, sarà modificato all'articolo 21 in forza di delibera assumenda a cura della medesima assemblea convocata per l'approvazione del progetto di scissione per inserimento della previsione che le riunioni del Consiglio di amministrazione possano avere luogo anche in teleconferenza (si allega sotto la lettera "B" nuovo testo dell'articolo 21 modificato).

### *2.2 STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA*

Per quanto occorrer possa, si allega *sub* "C" lo statuto vigente della Società Scissa **"FERROVIENORD Società per Azioni"**, dando atto che lo stesso non subirà alcuna modifica derivante dalla progettata Scissione, neppure per quanto riguarda l'entità del capitale sociale, in ragione di quanto in premessa specificato.

## **3. RAPPORTO DI CAMBIO**

## **4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI**

## **5. DATA DALLA QUALE TALI AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI**

I tre punti precedenti non sono applicabili, a ragione di quanto in premessa indicato e pure risultante al punto due che precede, non facendosi luogo ad alcun aumento di capitale sociale della Società Beneficiaria, richiamata in via analogica l'applicazione dell'articolo 2506 *ter*, comma 3 del codice civile.

#### **6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

Gli effetti della Scissione, compresa l'imputazione al bilancio della Beneficiaria delle operazioni della Scissa relative alla porzione di patrimonio assegnata, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nei Registri delle Imprese, ovvero dalla data successiva che verrà prevista nell'atto di Scissione.

#### **7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**

Non vi sono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni.

Nessun vantaggio particolare è previsto per gli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

## **8. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO PER SCISSIONE**

La parte di patrimonio della Società Scissa da trasferirsi alla Società Beneficiaria consiste, esclusivamente:

- all'attivo, nella quota parte di partecipazione detenuta dalla Società Scissa in NordCargo S.r.l., pari ad euro 3.066.666, iscritta tra le "attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" nel progetto di bilancio della Società Scissa medesima relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009;
- al passivo, in una quota parte della posta del patrimonio netto della Società Scissa costituita da "Utili portati a nuovo" pari ad euro 3.066.666, riportata nel medesimo progetto di bilancio.

Milano, 26 marzo 2010

Per la Società Scissa  
"FERROVIENORD Società per Azioni"  
il legale rappresentante

Per la Società Beneficiaria  
"FNM S.p.A."  
il legale rappresentante

Allegati:

"A" - statuto vigente della Società Beneficiaria

"B" - articolo 21 statuto beneficiaria modificato

"C" - statuto vigente della Società Scissa

***Allegato "A" al progetto di scissione***

NOME - DURATA - OGGETTO - SEDE SOCIALE

**Art. 1**

E' costituita una società per azioni denominata

**FNM S.p.A.**

**Art. 2**

La Società ha durata sino al 31.12.2050; in caso di proroga del termine, i soci che non hanno concorso alla relativa approvazione non hanno diritto a recedere.

**Art.3**

La società ha per oggetto:

- l'assunzione, la negoziazione, e la gestione di partecipazioni in società di capitale, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a società operanti nei settori dei trasporti ed in quello immobiliare, il tutto con esclusione dell'esercizio della predetta attività nei confronti del pubblico, bensì con esclusive funzioni di capogruppo di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;
- il coordinamento tecnico e finanziario nonché il finanziamento delle società controllate e/o collegate, con l'osservanza dei limiti e dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
- l'acquisto e l'alienazione di titoli di Stato, di titoli di credito in genere emessi da soggetti di diritto pubblico o di diritto privato, per fini di investimento del proprio patrimonio ed escluso l'esercizio di tale attività nei confronti del pubblico;
- l'acquisto, l'alienazione, la permuta di immobili in genere, la locazione degli immobili di sua proprietà, la conduzione di immobili di ogni genere nonché l'edificazione, ristrutturazione e manutenzione di immobili, la locazione di cespiti anche immobiliari destinati ad attività industriale e commerciale;
- l'assunzione di concessioni di committenza da pubbliche amministrazioni, l'assunzione di concessioni per la costruzione e l'esercizio di pubblici trasporti a guida vincolata e automobilistici, nonché il rilievo delle stesse;
- lo studio, la progettazione per conto proprio e la costruzione di qualsiasi opera relativa ai trasporti;
- lo svolgimento dei servizi logistici, tecnici, commerciali connessi al settore dei trasporti, compresa la compravendita delle tecnologie relative ed escluse le attività che per legge sono riservate ai liberi professionisti;
- l'esercizio - nei soli confronti delle società partecipate, e comunque non in via prevalente - del leasing.

La società potrà altresì compiere, in via non prevalente bensì strumentale al suo oggetto principale, tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari connesse al raggiungimento di tali scopi, con esclusione dal proprio oggetto, in ogni caso, delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1.

La società potrà infine prestare garanzie a favore di terzi, mediante rilascio di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme.

**Art. 4**

La Società ha sede in Milano.

**CAPITALE SOCIALE**

**Art.5**

Il Capitale Sociale è di Euro 130.000.000,00 (centotrentamiloni virgola zero zero) diviso in n. 248.515.754 (duecentoquarantotto milioni cinquecentoquindicimila settecentocinquantaquattro) azioni senza indicazione del valore nominale.



#### Art. 6

I soci potranno effettuare nei confronti della Società versamenti in conto capitale o a fondo perduto, nonché finanziamenti a titolo oneroso o gratuito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Si applica nei confronti dei sottoscrittori in mora nel versamento delle somme dovute, il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti, secondo quanto previsto dalla delibera di aumento del capitale sociale.

#### Art. 7

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

### RAPPRESENTANZA SOCIALE

#### Art. 8

Al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente o a ciascuno dei due Vice Presidenti nell'ordine stabilito dal Consiglio, disgiuntamente fra loro, è attribuita la rappresentanza della Società, anche in giudizio.

### ASSEMBLEA

#### Art. 9

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa sarà tenuta nella sede della Società, o, purchè a Milano, nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve avvenire in termini tali da consentire l'approvazione del bilancio stesso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### Art. 10

La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso, contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sul quotidiano il Sole 24 Ore.

Nello stesso avviso può essere fissata la data della seconda adunanza per il caso che la prima vada deserta.

L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso, il termine per la pubblicazione dell'avviso è ridotto ad otto giorni, salva diversa disposizione di legge.

#### Art. 11

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che almeno due giorni non festivi prima dell'assemblea abbiano ottenuto la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, di cui all'art. 2370 secondo comma C.C.. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento è regolato dalla legge.

#### Art. 12

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta conferita ai sensi legge.

#### Art. 13

Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### Art. 14

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge. L'assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, nonché almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

#### Art. 15

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o da uno dei due Vice Presidenti nell'ordine stabilito dal Consiglio; nel caso di loro assenza l'assemblea elegge il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità della costituzione, l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti, la regolazione del suo svolgimento e l'accertamento dei risultati delle votazioni. L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, può in ogni caso approvare un regolamento assembleare che meglio disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Per la redazione del verbale assembleare l'assemblea, su proposta del Presidente, nominerà un Segretario, anche non socio; il Presidente potrà inoltre proporre la nomina di due scrutatori, scegliendoli tra gli azionisti od i sindaci.

#### Art. 16

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere un Notaio quando trattasi di assemblea straordinaria.

### AMMINISTRAZIONE

#### Art. 17

La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove Amministratori.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia

composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze; è fatto salvo il disposto dell'art. 25 dello Statuto.

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata e approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.

#### Art. 18

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e un compenso nella misura fissata dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, compresa un'eventuale indennità di fine mandato, è di competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

#### Art. 19

Il Consiglio, ove non si sia provveduto in assemblea, nomina fra i suoi membri il Presidente; può inoltre nominare uno o eventualmente due Vice Presidenti stabilendone in tal caso l'ordine.

#### Art. 20

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri, delegando ad esso talune delle proprie attribuzioni, nei limiti dell'art. 2381 c.c..

Il Presidente e il Vice Presidente o i due Vice Presidenti saranno membri di diritto.

Il Comitato è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da uno dei due Vice Presidenti nell'ordine stabilito dal Consiglio.

Il Consiglio potrà conferire a taluni dei propri membri alcuni poteri o gruppi di poteri nei limiti dell'art. 2381 c.c. e potrà nominare il direttore generale. La società, nei modi di legge, può nominare procuratori ad negotia o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre istituire comitati, privi di rilevanza esterna, con funzioni consultive, propositive e di verifica, determinandone compiti e responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis d.lgs 58/98.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.

#### Art. 21

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, sia nella sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri, fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e/o di suoi membri, quali previste dalla legge.

La convocazione va effettuata con lettera da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo, e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi come sopra almeno un giorno prima.

#### Art. 22

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

#### Art. 23

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quegli atti che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

La disposizione che precede non esclude peraltro che le deliberazioni summenzionate possano essere comunque assunte dall'assemblea straordinaria nell'ipotesi il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.

#### Art. 24

Gli amministratori riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale - con relazione scritta - sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che comunque siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento.

#### Art. 25

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori anche quelli rimasti in carica decadono dall'ufficio. In tal caso occorre provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

### COLLEGIO SINDACALE

#### Art. 26

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività relative a quanto previsto dalle lettere b e c dell'art. 1 del Decreto 30 marzo 2000 n. 162, strettamente attinenti a quello dell'impresa, sono quelle delle infrastrutture e dei trasporti pubblici. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno

eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Art. 27

Le funzioni, i poteri, gli obblighi ed ogni altra regola di funzionamento del Collegio Sindacale sono determinati dalla legge.

Art. 28

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione abilitata ai sensi di legge.

## BILANCIO - UTILI - LIQUIDAZIONE

Art. 29

L'esercizio sociale si chiude ogni anno al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede, a norma di legge, alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.

Art. 30

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al cinque per cento per il fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono distribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea deliberi diversamente.

Art. 31

Il pagamento dei dividendi si effettua presso le casse indicate dal Consiglio, entro il termine che verrà fissato dal Consiglio stesso.

Art. 32

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

## *Allegato "B" al progetto di scissione*

### Art. 21

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, sia nella sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri, fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e/o di suoi membri, quali previste dalla legge.

La convocazione va effettuata con lettera da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo, e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi come sopra almeno un giorno prima.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti medesimi la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.



*Allegato "C" al progetto di scissione*

**STATUTO**

**NOME - DURATA - OGGETTO - SEDE SOCIALE**

**Art. 1**

1. E' costituita la Società per Azioni denominata  
"FERROVIENORD Società per Azioni".

**Art. 2**

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2040.  
2. In caso di proroga del termine, i soci che non hanno concorso alla relativa approvazione non hanno diritto a recedere.

**Art. 3**

1. La Società ha per oggetto:
- la assunzione di concessioni e licenze per la costruzione e l'esercizio di linee di pubblici trasporti ferroviari, nonché il rilievo delle stesse;
  - l'esercizio del trasporto pubblico locale;
  - l'esercizio del trasporto ferroviario merci;
  - lo sfruttamento diretto o indiretto per finalità proprie, ovvero di terzi, mediante affidamento a società facenti parte del gruppo Ferrovie Nord Milano, delle massicciate ferroviarie e relativi sedimi ai fini della posa e gestione dei cavi, compresi quelli a fibre ottiche;
  - l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale, altre prestazioni accessorie, sussidiarie o strumentali, il tutto nell'ambito del settore dei trasporti, delle telecomunicazioni ed immobiliare, con le modalità e nei limiti consentiti dalla legge, il tutto per finalità proprie, ovvero di terzi in coerenza con le finalità del gruppo Ferrovie Nord Milano e così in coordinamento con l'attività delle altre società del gruppo medesimo.
2. Ai fini di cui sopra, la Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale, con la precisazione che l'attività finanziaria non forma oggetto dell'attività propria dell'impresa e potrà quindi essere svolta solo in via meramente accessoria e strumentale alla attività principale, comunque non nei confronti del pubblico. Ai soli fini della realizzazione dei suindicati prevalenti oggetti e, perciò, in via del tutto strumentale ai medesimi, la Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende aventi oggetto analogo od affine al proprio, anche in sede di loro costituzione, nonché prestare avalli, fidejussioni, garanzie anche reali per obbligazioni assunte anche da terzi, escluso - per tali ambiti di attività - ogni rapporto con il pubblico.

**Art. 4**

1. La Società ha sede in Milano.

**CAPITALE SOCIALE**

**Art. 5**

1. Il capitale sociale è di Euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila virgola zerozero) diviso in n. 5.250.000 (cinquemilioniduecentocinquantamila) azioni del valore nominale di 1 (un) Euro ciascuna.

**Art. 6**

1. Si applica nei confronti dei sottoscrittori in mora nel versamento delle somme dovute, il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

**Art. 7**

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incari-

cato della revisione contabile, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dai rispettivi libri sociali. Ogni variazione dovrà essere comunicata alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 8**

1. In caso di alienazione delle azioni per atto fra vivi, spetterà ai soci il diritto di prelazione nell'acquisto in proporzione alle azioni possedute.
2. A tal fine, il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando la quantità delle azioni che intende cedere, il valore attribuito loro o il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e tutte le condizioni contrattuali del trasferimento.
3. La prelazione dovrà essere esercitata mediante invio a tutti i Soci, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della lettera di cui al comma precedente, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale lettera il socio dovrà precisare se egli intende o pur no esercitare la prelazione anche relativamente a quella parte delle azioni di cui è proposta l'alienazione per cui altro socio non la eserciti.
4. Il mancato rispetto del termine di 60 giorni implica automaticamente il venir meno del diritto di prelazione.

#### **Art. 9**

1. Se venga deliberata la emissione di obbligazioni non convertibili, il Consiglio di Amministrazione determina le condizioni, i termini e i modi dell'emissione.

### **RAPPRESENTANZA SOCIALE**

#### **Art. 10**

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società, anche in giudizio.
2. In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza legale e in giudizio spetta al Vice Presidente.
3. I poteri di rappresentanza dei Consiglieri Delegati sono regolati dall'art. 21.

### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 11**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. Essa sarà tenuta nella sede della Società, o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché situato nel territorio della Repubblica Italiana.
3. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Si applica l'art. 2367 C.C.

#### **Art. 12**

1. L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. Nello

stesso avviso può essere fissata la data della seconda adunanza.

#### **Art. 13**

1. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione in Assemblea del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il preventivo deposito dello stesso presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea riunita ai sensi dell'art. 2366 comma quarto C.C.) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

#### **Art. 14**

1. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

#### **Art. 15**

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### **Art. 16**

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 2., l'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera sempre con le maggioranze stabilite dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto di più della metà del capitale sociale, fermo ogni maggior quorum previsto dalla legge.

#### **Art. 17**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di sua assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

2. Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

#### **Art. 18**

1. I soci potranno effettuare nei confronti della Società versamenti in conto capitale o a fondo perduto, nonché finanziamenti a titolo oneroso o gratuito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

2. I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti, secondo quanto previsto dalla delibera di aumento del capitale sociale.

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 19**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto

da tre a sette membri, secondo determinazione dell'Assemblea che provvede alla nomina.

**2.** Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dalla Assemblea all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

**3.** Il Consiglio è convocato per iniziativa del Presidente o quando al medesimo ne facciano richiesta scritta almeno due membri.

**4.** La convocazione viene effettuata con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione delle materie da trattare, del luogo, giorno ed ora dell'adunanza.

**5.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 20**

**1.** Ai componenti l'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

**2.** L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato. I compensi degli amministratori possono essere costituiti, in tutto o in parte, da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

**3.** L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

#### **Art. 21**

**1.** Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente e può nominare uno oppure due Vice Presidenti, ove non abbia provveduto l'Assemblea. La nomina di due Vice Presidenti è prevista solo nel caso di un numero di Consiglieri superiore a 5.

**2.** Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, nei limiti di legge; può inoltre nominare uno o più direttori generali, determinandone funzioni e poteri.

**3.** In caso di nomina di due Vice Presidenti, spetta al Consiglio di Amministrazione individuare a quale fra essi, in caso assenza o impedimento del Presidente, spetta la legale rappresentanza della Società in conformità all'articolo 10 del presente Statuto. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Pre-

sidente sopra individuato, la rappresentanza legale spetta all'altro Vice Presidente.

**4.** La rappresentanza legale spetta anche, nei limiti dei poteri loro delegati, al o ai consiglieri delegati.

**5.** In caso di nomina, al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina, spetta la rappresentanza della Società.

#### **Art. 22**

**1.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. E' però necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica per le seguenti delibere:

- nomina di Consiglieri Delegati e di Direttori Generali, nonché determinazione delle rispettive deleghe, poteri, funzioni comprese quelle del Presidente;
- cooptazione di Consiglieri in sostituzione dei membri cessati dalla carica ai sensi del primo comma dell'art. 2386 C.C.

#### **Art. 23**

**1.** La gestione della Società spetta esclusivamente all'organo amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria nei casi previsti dal successivo comma 2 del presente articolo.

**2.** L'organo amministrativo dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del codice civile, per poter procedere al compimento delle seguenti operazioni:

- acquisti e alienazioni di diritti reali su beni immobili (diversi da quelli da acquistare ai fini della gestione ferroviaria) eccedenti l'importo di 500 mila Euro;
- acquisto e alienazione di diritti su aziende e rami d'aziende;
- acquisti e alienazioni di partecipazioni societarie;
- prestazione di garanzie per obbligazioni di terzi.

#### **Art. 24**

**1.** La cessazione degli Amministratori e la loro sostituzione sono regolate dalla legge, con il rispetto, quanto alla sostituzione, delle maggioranze previste dalla seconda parte dell'articolo 22.

**2.** Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio, con effetto dal momento della ricostituzione del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea che dovrà essere urgentemente convocata dagli amministratori uscenti

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 25**

**1.** La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

**2.** I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge.

**3.** La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

**Art. 26**

1. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.
2. La retribuzione annuale del revisore o della società di revisione deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

**BILANCIO-UTILI - LIQUIDAZIONE**

**Art. 27**

1. L'esercizio sociale si chiude ogni anno al 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede, a norma di legge, alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.

**Art. 28**

1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa.

**Art. 29**

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la sede della Società o presso le casse indicate dal Consiglio ed entro il termine che viene annualmente fissato dallo stesso. I dividendi non incassati entro 5 anni si intendono prescritti a favore della Società.

**Art. 30**

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.